

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

– SEZIONE LAVORO –

RICORSO

ai sensi dell'art. 414 c.p.c.

Per il Sig. **GAETANO LA MARCA** (C.F. LMRGTN93E24G190N), nato il 24 maggio 1993 in Ottaviano (NA) e residente in Castellazzo Bormida (AL), al Viale Madonnina dei Centauri n. 201 (**doc.1**), elettivamente domiciliato a Salerno, Via Domenico Vietri n. 5, presso e nello studio degli Avv.ti Giuseppe Cerrato (c.f. CRRGPP86B25F912W – avvgiuseppecerrato@pec.ordineforense.salerno.it) e Augusto Zingaropoli (codice fiscale ZNGGST66P29H703K; Posta Elettronica Certificata: avvaugustozingaropoli@pec.ordineforense.salerno.it; Fax: 089.3061870), dal quale è rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, giusta procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo, con sottoscrizione munita di autentica dell'avv. Giuseppe Cerrato, trasmessa nella medesima busta telematica di cui al presente atto in copia informatica per immagine con apposizione di firma digitale, che si dichiara e attesta, ai sensi e per gli effetti della normativa sul processo civile telematico, conforme all'originale cartaceo custodito presso il proprio studio, originale che ci riserva di esibire a richiesta del Giudice.

I suddetti avvocati dichiarano di volere ricevere comunicazioni e notificazioni del giudizio ai suindicati indirizzi di posta elettronica certificata.

– Parte ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in (00153) Roma, Viale di Trastevere n. 76/A, rappresentato, assistito e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale di Torino, con sede in Torino, alla Via Arsenale n. 21, con la

quale elettivamente domicilia al seguente domicilio digitale:
ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

– Parte resistente

* _ * _ *

**Epitome ed elencazione dei provvedimenti impugnati e dei quali
si chiede la loro disapplicazione**

Con il presente ricorso, il Sig. Gaetano La Marca, appartenente al c.d. “personale A.T.A.”, conviene in giudizio l’Amministrazione in epigrafe, onde sentire accertare e dichiarare l’illegittimità, con conseguente disapplicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, D.lgs. n. 165/2001 (i.e. TUPI), dei provvedimenti con i quali è stato disconosciuto il periodo di lavoro svolto alle dipendenze dell’istituto paritetico “Associazione Centro Paideia” (P. Iva n. 94064370656), corrente in Nocera Inferiore (SA), alla Via Cicalesì nn. 248/250 e, per l’effetto, ingiustamente disposta:

- i) l’esclusione del ricorrente dalle graduatorie permanenti del personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297/94;
- ii) l’annullamento dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato presso l’IC “G. Pochettino” di Castellazzo Bormida e, di conseguenza, il servizio prestato dal 01.09.2021 al 30.06.2022, atti adottati con decreto prot. 2329 del 29.06.2023;
- iii) la revoca del ruolo con provvedimento del 17.08.2023, inizialmente assegnato con decreto prot. 3680 del 23.08.2022, con decorrenza dal 1° settembre 2022 per il profilo di collaboratore scolastico.

I superiori atti amministrativi – tutti allegati al presente ricorso – connessi, presupposti e consequenziali tra loro, sono stati adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte sulla base di presunte false dichiarazioni che il Ricorrente avrebbe reso in sede di domanda di ammissione nelle graduatorie III fascia per il personale ATA (provincia di Alessandria), relativamente al triennio 2017/2019 (poi prorogato al 2020), allorché ivi dichiarava l’effettuazione di prestazione di lavoro – per complessivi dieci mesi – presso un istituto paritario, l’Associazione Centro

Paideia di Nocera Inferiore, ritenuta mendace sulla base di mere indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti del suddetto istituto e rispetto alle quali il Ricorrente è rimasto totalmente estraneo. Secondo il ragionamento presuntivo dell'Ufficio Scolastico, il Ricorrente attraverso la dichiarazione di tale servizio prestato in favore della scuola paritaria sottoposta ad indagini, dichiarazione ritenuta arbitrariamente falsa, avrebbe conseguito indebitamente il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo di 2.5 punti, che gli avrebbe consentito di ottenere ingiustamente una posizione di vantaggio nelle suddette graduatorie, permettendogli prima di svolgere supplenze e, dopo, di maturare i requisiti per la nomina a ruolo avvenuta in data 01.09.2022 presso l'I.C. Pochettino.

Ancora, le determinazioni dell'Amministrazione resistente troverebbero fondamento nel richiamo ad un verbale dell'INPS con il quale l'Istituto avrebbe disconosciuto il rapporto di lavoro del Sig. La Marca, insieme a quelli di altri 359 lavoratori che avrebbero prestato servizio, sempre in qualità di collaboratori scolastici, presso la scuola paritaria "Paideia" di Nocera Inferiore, sulla base di un'ordinanza cautelare, il cui contenuto è ignoto al ricorrente, emessa dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nei confronti del cennato istituto paritetico.

Invero, secondo quanto consta all'esponente Difesa le indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nei confronti dell'istituto paritetico in commento sono tuttora in corso, non risultando dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione scolastica in sede di accesso agli atti alcun richiamo ad un ipotetico rinvio a giudizio dei rappresentanti e gestori dell'istituto paritetico Paideia, né provvedimenti definitivi di condanna nei loro confronti.

Un dato certo, che verrà rimarcato nel corso della presente trattazione, invece, è costituito dal fatto che il Sig. Gaetano La Marca non risulta neppure indagato per eventuali ipotesi di reato configurabili in relazione

alle presunte false dichiarazioni rese all'Amministrazione scolastica in sede di domanda di inserimento nelle richiamate graduatorie.

Come si esporrà nel prosieguo della trattazione del presente ricorso, l'illegittimità degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Istituto IC "Pochettino", presso cui il ricorrente prestava servizio con contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2022, sino all'adozione del provvedimento di revoca del ruolo del 17.08.2023, ivi impugnato e contestato in quanto illegittimo, risulta, anche ad un primo superficiale scrutinio, di palmare evidenza.

Infatti, basti osservare sin d'ora che l'Amministrazione scolastica anziché limitarsi a non tenere in considerazione, eventualmente, il solo punteggio spettante per il servizio prestato presso l'Associazione Paideia e, asseritamente non ritenuto valido ai fini giuridici – il quale, ad ogni modo, come verrà provato nel corso dell'istruttoria, si è effettivamente svolta –, ha ritenuto, a prescindere, di escludere il ricorrente dalle Graduatorie Permanenti per il personale ATA, disponendo poi la revoca del ruolo (i.e. risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato), non prendendo in considerazione che, anche con il punteggio non contestato di 10.30¹, il ricorrente avrebbe parimenti ottenuto, dapprima, l'incarico di supplenza presso il medesimo istituto statale, e qualsiasi altro, della provincia di Alessandria, e, successivamente, maturato i requisiti per l'ottenimento del ruolo.

Quanto *supra*, come vedremo, è stato altresì indirettamente confermato dalla documentazione trasmessa dall'Istituto a seguito di istanza di accesso agli atti formulata dall'esponente Difesa.

Del resto, la giurisprudenza della corte di Cassazione ha espresso sul punto un principio ormai granitico secondo cui la presunta falsa dichiarazione o la produzione di documenti asseritamente falsi in occasione dell'accesso al pubblico impiego può comportare la decadenza

¹ Come vedremo, altresì corroborato dalla documentazione prodotta, in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie III fascia per il personale ATA, il Dirigente Scolastico validava, sulla base dei titoli prodotti e dei servizi prestati, il complessivo punteggio di 12,80.

o la risoluzione del contratto solo se l'infedeltà determina l'assenza di un requisito che avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Pertanto, nel caso in cui l'assunzione si sarebbe verificata anche senza la falsa dichiarazione, la decadenza, così come la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non possono trovare applicazione.

In ogni caso, si rappresenta sin d'ora all'On. Le G.d.L. che, il Sig. La Marca, contrariamente a quanto apoditticamente inferito dall'Amministrazione sulla base delle sole risultanze delle indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti dell'istituto paritario "Paideia", ha effettivamente svolto la propria prestazione lavorativa in favore di quest'ultimo, come comprovato dai certificati di servizio, dal certificato storico lavorativo del Centro per l'Impiego, dai cedolini paga emessi dalla scuola paritaria, dalla certificazione di avvenuto versamento dei contributi rilasciata dall'istituto e da altri elementi di prova, financo testimoniali, che verranno forniti nel presente giudizio.

Pertanto, si chiede a codesto Tribunale, all'esito della presente controversia, stante la meridiana illegittimità dei provvedimenti impugnati, di accertarne e dichiararne l'illegittimità, con conseguente loro disapplicazione ai fini del decidere e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro scolastico al reinserimento del Sig. La Marca nelle graduatorie permanenti e, soprattutto, alla ricostituzione del rapporto reintegrandolo nel posto di lavoro, condannando, infine, l'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria/risarcimento del danno commisurata/o all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento/risoluzione del rapporto, fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il ricorrente ha percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa, come documentata dall'esponente Difesa.

*

A fondamento della domanda, il Sig. Gaetano La Marca espone i seguenti motivi in fatto e in diritto.

MOTIVI IN FATTO

– A –

I provvedimenti adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio IV – Ambito territoriale di Alessandria nei confronti del ricorrente

1. – In data 24 marzo 2023, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Pochettino", con sede in Castellazzo Bormida (AL), alla Via Boldi n. 42, consegnava, *brevi manu*, al Sig. Gaetano La Marca, collaboratore scolastico a tempo indeterminato presso il cennato Istituto, la comunicazione di avvio del procedimento relativa a pretesi "*controlli sulle Graduatorie di Istituto triennio 2017/2020*" (**doc.2**).

2. – All'esito dell'istruttoria, senza che al dipendente sia stato consentito di dedurre, precisare o presentare osservazioni, con provvedimento del 17 agosto 2023, consegnato a mani in pari data, il Dirigente Scolastico decretava la cessazione del contratto n. 2680 del 01.09.2022 a far data dal 18.08.2023, rinviando per le motivazioni al provvedimento adottato dall'UST di Alessandria, allegato alla medesima comunicazione, con il quale disponeva «*in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, a parziale annullamento del decreto prot. 4621 del 14.07.2023 con cui veniva disposta l'approvazione delle graduatorie permanenti per il personale ATA di cui all'art. 554 del D.lgs. n. 297/1994: i) l'esclusione di Gaetano La Marca dalle suddette graduatorie permanenti e, per l'effetto, il servizio prestato dal 01.09.2021 al 30.06.2022 non potrà essere valutato ai fini giuridici; iii) la revoca del ruolo, disposta con decreto prot. 3680 del 23.08.2021 con decorrenza dal 1° settembre 2022 per il profilo di collaboratore scolastico [omissis]*» (**doc.3**).

3. – Il su richiamato provvedimento veniva adottato sulla base delle *ex adverso* riportate circostanze:

- a) che, con ordinanza cautelare resa nel Proc. Pen. n. 4756/2018 e n. 4779/2018 R.G.G.I.P., pendente presso il Tribunale di Nocera Inferiore, veniva accertato *«con riferimento alla scuola paritaria Associazione Centro Paideia di Nocera Inferiore»*, che *“il 24.10.2019 gli ispettori (omissis), in qualità di funzionari di vigilanza in servizio presso la sede INPS di Salerno, con verbale unico di accertamento e notificazione 2018006665 hanno concluso gli accertamenti, iniziati con accesso ispettivo del 13.06.2018 nei confronti dell’Associazione Centro Paideia, concludendo il loro verbale ispettivo con il disconoscimento di 360 rapporti di lavoro con la seguente motivazione: “Per tutto quanto sopra esposto appare evidente che la richiesta di regolarizzazione di personale, fino ad allora non denunciato, sia stata finalizzata a creare fittizi rapporti di lavoro utili [...] al conseguimento del punteggio richiesto ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA»;*
- b) che, nella suddetta ordinanza cautelare, *“tra le 360 posizioni disconosciute dall’INPS, risulta il nominativo di Gaetano La Marca relativamente ai periodi dal 02.01.2017 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 al 30.10.2017”;*
- c) che al Sig. La Marca sarebbe stata notificato dall’INPS il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, con raccomandata di cui al prot. 5019 del 09.01.2020;
- d) che, *“nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto III fascia Personale ATA, per il triennio 2017/2019 (prorogato 2020) presentata all’I.C. “G. Galilei” di Alessandria, il Sig. La Marca ha dichiarato di aver prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico presso l’istituto Associazione Centro Paideia di Nocera Inferiore (SA), dal 02.01.2017 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 al 30.10.2017”;*
- e) che, con decreto prot. n. 2329 del 29.06.2023 l’I.C. Pochettino aveva disposto l’esclusione del ricorrente *“dalla graduatoria di III fascia personale ATA per il triennio 2017/2020, ai sensi dell’art. 8, co. 2, lettera d) e co. 4 del D.M. 640/2017, con la conseguente esclusione della validità giuridica dei servizi prestati in vigenza di tale graduatoria, ovverosia quelli prestati presso l’I.C.*

Pochettino di Castellazzo B.da dal 20/09/2018 al 30/06/2019, dal 17/09/2019 al 30/06/2020 e dal 07/09/2020 al 30/06/2021” (doc.4);

f) che, “*nella domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA ex art. 554 D.lgs. 297/94, presentata il 30.04.2021, Gaetano La Marca ha dichiarato lo svolgimento dei predetti servizi presso l’IC Pochettino di Castellazzo B.da quali requisiti determinanti l’accesso a tale graduatoria” (doc.5);*

g) che, “*in virtù del predetto inserimento nella graduatoria permanente ATA, il Sig. La Marca è risultato assegnatario di un incarico a tempo determinato presso l’IC Pochettino di Castellazzo B.da dal 01.09.2021 al 30.06.2022, nonché un incarico a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dal 1° settembre 2022” (doc.6).*

* *

– B –

***Ricostruzione della carriera del ricorrente dichiarata
all’Amministrazione scolastica in sede di domanda e, in particolare,
sussistenza di elementi di prova circa l’effettuazione della
prestazione lavorativa dichiarata presso l’Istituto paritetico “Centro
Paideia”***

4. – Il Sig. Gaetano La Marca veniva assunto in data 28.12.2016, con la mansione di collaboratore scolastico, presso la scuola dell’Infanzia paritaria “Centro Paideia”, con sede in Nocera Inferiore (SA), alla Via Cicalesì nn. 248/250 (doc.7).

5. – Come previsto dal Contratto *inter partes*, il rapporto di lavoro veniva sottoposto a termine, a far data dal 02.01.2017 e scadenza al 30.11.2017.

6. – L’importo della retribuzione, come altresì riportato in contratto nel momento in cui si rinviava al CCNL applicato al rapporto, era variabile a seconda delle ore di lavoro svolte di volta in volta dal Sig. La Marca.

7. – Invero, il Sig. La Marca, nel corso del rapporto lavorava molte più ore rispetto a quanto riportato dal datore di lavoro nei cedolini paga che si allegano al presente ricorso (doc.8).

8. – Il Sig. La Marca riceveva ordini e direttive dal Sig. Odierna Emilio (cfr. **doc.26**) e, di norma, svolgeva a tutti gli effetti la prestazione lavorativa sussumibile in quella di Collaboratore scolastico, dal lunedì al mercoledì e, talvolta, solo il giovedì e venerdì, per circa tre ore al giorno, di norma dalle ore 08.30 alle ore 11.30.

9. – Le somme risultanti dai cedolini paga prodotti venivano corrisposte al ricorrente in contanti, strumento di pagamento al tempo usuale e del tutto legittimo, essendo intervenuto l'obbligo, per i datori di lavoro, di corrispondere la retribuzione con strumenti tracciabili, soltanto in data 1° luglio 2018, come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (i.e. l. n. 205/2017, art. 1, commi 910-913).

10. – Il Sig. La Marca, non automunito, sprovvisto di mezzi di locomozione propri, veniva accompagnato presso la sede lavorativa, in Nocera Inferiore, alla Via Cicalesì nn. 248/250, talvolta dal Sig. Carbone Antonio Emanuele e, altre volte, dal Sig. Manzi Erasmo.

11. – Capitava, inoltre, che gli stessi, quando disponibili, lo riaccompagnassero a casa una volta che il Sig. La Marca aveva terminato la prestazione lavorativa presso il Centro Paideia.

12. – Al termine del rapporto di lavoro *de quo*, l'istituto scolastico paritario, "Centro Paideia", consegnava al Sig. La Marca la certificazione unica di cui all'art. 4, commi 6 *ter* e 6 *quater*, del D.p.r. 322/1998, relativa all'anno 2017 (**doc.9**).

13. – Inoltre, in data 30.06.2018 il coordinatore delle attività didattiche ed educative dell'Istituto paritario "Centro Paideia", consegnava al ricorrente il documento con il quale certificava sia il servizio prestato nel periodo 02.01.2017-30.11.2017, che l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali (**doc.10**).

14. – Ancora, in data 01.08.2023, il Ricorrente acquisiva il documento proveniente dalla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale, attestante la storia lavorativa del ricorrente, tra cui veniva, ed è,

ricompreso il periodo lavorativo svolto presso l'Associazione Centro Studi Paideia (**doc.11**); documento di seguito riprodotto fedelmente:

NAPOLI, lì 01/08/2023

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

Centro per l'impiego CPI OTTAVIANO

Via Gabriele D'Annunzio n°131 - OTTAVIANO - (NA) - 80044 - Telefono: 0815289884 - Fax: 0818278200 - e-mail:

cpiottaviano@regione.campania.it



Mod. C2/storico

CF: LMRGTN93E24G190N

Dati anagrafici lavoratore (breve)

ID	1688342
Codice fiscale	LMRGTN93E24G190N
Cognome e nome	LA MARCA GAETANO
Indirizzo di domicilio	VIA SALVATORE DI GIACOMO, 58, 80040 POGGIOMARINO (NA)
Data e luogo di nascita	24/05/1993 - OTTAVIANO (NA)

Iscrizioni

Tipo iscrizione	Data iscrizione	Data anzianità	Motivo cancellazione
D.Lgs. 181/00 - D.Lgs. 297/02	09/04/2014	09/04/2014	
Cancellata in data 02/01/2017			Cancellato per avviamento
I1 - D.Lgs. 150/2015 e s.m.i.	20/02/2018	20/02/2018	
Cancellata in data 20/09/2018			Cancellato per avviamento

Data inizio	Data fine	Azienda	Rapporto
07/09/2020	30/06/2021 CHIUSURA AUTOMATICA	ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.POCHETTINO' CF: 80008500060 P.IVA: 80008500060	LAVORO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PIENO Cod. comunicazione: 1300620200640052 Qual: 815104 collaboratore scolastico - bidello
17/09/2019	30/06/2020 CHIUSURA AUTOMATICA	ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.POCHETTINO' CF: 80008500060 P.IVA: 80008500060	LAVORO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PIENO Cod. comunicazione: 1300620200398078 Qual: 815104 collaboratore scolastico - bidello
09/09/2019	16/09/2019 CHIUSURA AUTOMATICA	ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE MONFERRATO 3 CF: 91030130065 P.IVA: 91030130065	LAVORO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PIENO Cod. comunicazione: 1300619201034169 Qual: 815104 collaboratore scolastico - bidello
20/09/2018	30/06/2019 CHIUSURA AUTOMATICA	ISTITUTO COMPRENSIVO 'G.POCHETTINO' CF: 80008500060 P.IVA: 80008500060	LAVORO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PIENO Cod. comunicazione: 1300618200837381 Qual: 815104 collaboratore scolastico - bidello
02/01/2017	30/11/2017 CHIUSURA AUTOMATICA	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PAIDEA CF: 94064370656 P.IVA: 94064370656	LAVORO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE a 6 ore settimanali Cod. comunicazione: 0506317324876995 Qual: 815104 collaboratore scolastico - bidello
27/08/2016	05/12/2016 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO	GIVIBET SRL CF: 05249980656 P.IVA: 05249980656	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PARZIALE MISTO a 24 ore settimanali Cod. comunicazione: 0506516222533642 Qual: 512404 cassiere di pubblico esercizio
04/07/2015	23/07/2015 DIMISSIONI	S.99 EQUIPE S.R.L. CF: 07984151212 P.IVA: 07984151212	LAVORO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE a 12 ore settimanali Cod. comunicazione: 0506315220579595 Qual: 341306 animatore villaggi turistici
03/07/2014	06/07/2014 DIMISSIONI	SCUGNIZZI SRLS CF: 07700331213 P.IVA: 07700331213	LAVORO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE a 12 ore settimanali Cod. comunicazione: 0506314318854392 Qual: 341306 animatore villaggi turistici

15. – Ancora, il Ricorrente ha regolarmente conseguito il titolo di studio “Diploma di Qualifica Alberghiera settore Sala – Bar”, con votazione 100/100 e la certificazione “Pekit”, che attesta l’intervenuto

conseguimento delle competenze in ambito digitale e tecnologico, riconosciuta dal MIUR.

Per il titolo di studio su indicato, come vedremo, il DM 640/2017 prevedeva il riconoscimento di 10 punti (cfr. allegato A/5 al DM, sezione “titoli di cultura”) e per la certificazione Pекit il punteggio di 0.3 (cfr. certificazioni informatiche tabella A/5 del DM cit.), per un totale di 10.30.

16. – Con D.M. 640 del 30 agosto 2017, veniva indetta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA, per il triennio 2017-2019 (**doc.12**), a seguito della quale l’odierno ricorrente presentava tempestiva domanda di inserimento (**doc.13**).

17. – Secondo quanto disposto dall’allegato “A/5” al cennato D.M., il punteggio riconosciuto per servizi prestati in scuole paritarie, **era ridotto della metà rispetto a quello riconosciuto per le scuole statali**, sicché per il periodo lavorativo prestato presso la scuola paritaria “Paideia”, per complessivi dieci mesi, al ricorrente veniva riconosciuto il punteggio pari a 2,5 punti (0,25 per ogni singolo mese)² (cfr. allegato “A/5” al D.M. 640/2017).

18. – Riguardo al punteggio attribuito ai candidati per il servizio prestato alle dipendenze di scuole paritarie, si riproduce opportunamente, alle pagine che seguono, un estratto della richiamata tabella allegata al DM citato:

² Per il titolo di studio “DIPLOMA DI QUALIFICA ALBERGHIERA SETTORE SALA-BAR”, conseguito con la votazione di 100/100 presso l’Istituto Ipsart “F. De Sanctis”, sulla base della tabella allegata al DM 640/2017, veniva riconosciuto il punteggio di 10 punti e, infine, per la certificazione Pекit il punteggio di 0.3, che unitamente al punteggio di 2.5 determinavano il complessivo punteggio di 12.80, con il quale il Ricorrente veniva inserito in Graduatoria.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato A/5

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :

- a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
- b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
 - sufficiente – 6;
 - buono – 7;
 - distinto – 8;
 - ottimo – 9;
- c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
- d) - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2).

Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole.

2) Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni
PUNTI 1

3) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)

ECDL

Livello	PUNTI
Livello Core	0,25
Livello Advanced	0,28
Livello Specialised	0,30

NUOVA ECDL

Livello	PUNTI
Livello Base	0,25
Livello Advanced	0,28
Livello Specialised e Professional	0,30

MICROSOFT

Livello	PUNTI
Livello MCAD o equivalente	0,25
Livello MCSD o equivalente	0,28
Livello MCDBA o equivalente	0,30

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)

PUNTI 0,30



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Livello MCSD o equivalente	0,28
Livello MCDBA o equivalente	0,30

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) PUNTI 0,30

IC3 PUNTI 0,30

MOUS (Microsoft Office User Specialist) PUNTI 0,30

CISCO (Cisco System) PUNTI 0,30

PEKIT PUNTI 0,30

EIPASS PUNTI 0,30

EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)

Livello	Punti
EIRSAF Full	0,30
EIRSAF Four	0,25
EIRSAF Green	0,25

B) TITOLI DI SERVIZIO

5.1) Servizio prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in:

- scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
- scuole primarie statali;
- scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;

(1) (5) (7).

per ogni anno:

PUNTI 6

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,50

5.2) Per il medesimo servizio prestato in:

- scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
- scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
- scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
- scuole non statali paritarie,

il punteggio è ridotto alla metà.

6) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti

34

B) TITOLI DI SERVIZIO	
<p>4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:</p> <p>a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p>b) Scuole primarie statali;</p> <p>c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;</p> <p>(1) (5) (7),</p> <p>per ogni anno</p> <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)</p> <p>4.2) Per il medesimo servizio prestato in:</p> <p>a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;</p> <p>b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;</p> <p>c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;</p> <p>d) scuole non statali paritarie,</p>	<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 0,50</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>5) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8)</p> <p>per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico):</p> <p>Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2)</p>	<p>PUNTI 1,80</p> <p>PUNTI 0,15</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>

19. – Così, in data 20.09.2018, il Sig. La Marca sottoscriveva con l'I.C. Pochettino un contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, per la mansione di collaboratore scolastico, con decorrenza dal 20.09.2018 e durata sino al 30.06.2019.

20. – La Dirigente scolastica reggente dell'I.C. "Pochettino", dott.ssa Caligaris, all'esito delle verifiche e dei documenti prodotti dal ricorrente, con documento prot. n. 4502/C7 del 16.11.2018, *"verificata la corrispondenza dei titoli culturali e dei servizi prestati, sulla base dei quali è stato attribuito il punteggio per tutte le graduatorie in cui il medesimo (i.e. ricorrente) è incluso"*, convalidava *"il punteggio del Sig. Gaetano La Marca a pieno titolo nella graduatoria di Istituto di III fascia nel seguente profilo: CS, punti: 12,80"* (cfr. nota in calce di cui al punto che precede) (**doc.14**).

21. – Corre l'obbligo di evidenziare, orbene, che l'efficacia e la pregnanza di tali controlli trova rispondenza in quanto previsto dall'art. 7.5 del D.M. 640/2017, a mente del quale: *«All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente*

effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda»³.

22. – Dal 09.09.2019 al 16.09.2019, il ricorrente ricopriva il ruolo di collaboratore scolastico presso l'I.C. Casale Monferrato 3 (**doc.15**).

23. – Dal 17.09.2019 al 30.06.2020, e dal 07.09.2020 al 30.06.2021, il Sig. La Marca riprendeva la supplenza presso l'I.C. Pochettino.

24. – Dal 01 settembre 2022, il Sig. La Marca Gaetano, con contratto prot. n. 2680/VII.3IA, veniva assunto a tempo indeterminato, in quanto inserito in graduatoria permanente della provincia di Alessandria in qualità di personale ATA, presso l'I.C. Pochettino (cfr. contratti di lavoro in allegato).

25. – In data 12.01.2023, il Dirigente Scolastico dott.ssa Margaria, con presa d'atto confermava formalmente il ricorrente *“in ruolo, quale collaboratore scolastico nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della provincia di Alessandria a decorrere dal 07.11.2022”* (**doc.16**).

26. – Nel suindicato provvedimento, il Dirigente annotava che: *«i periodi di prova del personale ATA conclusi favorevolmente a partire dal 19/4/2018, data di sottoscrizione e di entrata in vigore del CCNL 2018, non sono più soggetti alla formale conferma in ruolo del dipendente, in quanto l'art. 30 del nuovo contratto non richiede più da parte del Dirigente Scolastico l'atto di conferma in ruolo, come invece stabilito dal precedente art. 45 del CCNL 2007 comma 12. Tuttavia, pur in mancanza di un obbligo di legge, è opportuno formalizzare, con*

³ L'art. 7.6 del medesimo D.M., invece, così dispone: *«In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.p.r. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di lavoratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti».*

una semplice presa d'atto, l'avvenuta conferma in ruolo dell'interessato mediante lo schema qui proposto, per soddisfare un'elementare ragionevole esigenza di certezza del diritto che in futuro potrebbe essere espressa non solo dall'interessato, ma anche legittimamente da soggetti terzi, specie se nell'esercizio di pubbliche funzioni».

*** ***

– C –

Informazioni decisive ai fini del decidere, acquisite dal ricorrente in seguito alla risoluzione del rapporto del 17.08.2023 – Istanza di accesso agli atti – Richiesta ex art. 335 c.p.p.

27. – In seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, in data 24.05.2023 l'esponente Difesa inviava richiesta, ex art. 335 c.p.p., alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore – la quale aveva avviato l'indagine preliminare nei confronti del centro “Paideia” ove il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa per dieci mesi – per verificare se vi fossero al riguardo indagini pendenti nei confronti del Sig. La Marca (**doc.17**).

28. – In data 25.05.2023, l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, comunicava “*ai sensi dell'art. 335 c.p.c., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al 24.05.2023, alle ore 11.51.57, **non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni***” (**doc.18**).

29. – Con comunicazione pec del 31.08.2023, l'esponente Difesa chiedeva all'Amministrazione la trasmissione dell'integrale documentazione inerente al procedimento avviato nei confronti del ricorrente, unitamente “*alla copia della graduatoria permanente del personale ATA e i punteggi ivi convalidati ai candidati, nell'ambito della quale il 19.09.2018 il Sig. La Marca è stato convocato, e di tutti i documenti comprovanti il punteggio utile dell'ultimo candidato chiamato in servizio temporaneo presso l'istituto in indirizzo o presso altri istituti*” (**doc.19**).

30. – L’Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte, ambito territoriale di Alessandria, riscontrava la superiore richiesta soltanto in data 18.10.2023, rappresentando quanto segue: «i) il sig. La Marca non risultava presente nella graduatoria permanente ATA ex art 554 d.lgs. 297/1994 nel 2018, essendovi stato inserito nel 2021. **Risultava, invece, presente nelle graduatorie di circolo e d’Istituto di III fascia per il personale ATA vigenti nel triennio 2017/20 con punti 12.80** avendo dichiarato il servizio prestato presso la scuola paritaria “Centro Paideia” dal 2.1.2017 al 30.10.2017; ii) **le operazioni di conferimento di incarichi a tempo determinato al personale ATA nell’anno 2018 (I anno di servizio del suo assistito nella Provincia di Alessandria) hanno visto la convocazione in data 19.9.2018 di tutti gli aspiranti inseriti nelle predette graduatorie di III fascia con punteggio fino a 9.50 p.ti** (doc. 1); iii) senza il punteggio relativo ai servizi prestati presso il “Centro Paideia” (pari a 5 punti, ovverosia 0,5 punti per ogni mese di servizio dichiarato pari a 10 mesi), il suo assistito non sarebbe stato nemmeno convocato a tale procedura (vantando un punteggio di soli 7,8 punti) e non sarebbe stato destinatario di incarichi a tempo determinato (doc. 2) [...]»⁴ (**doc.20**).

31. – In realtà, è proprio con la superiore comunicazione che l’Amministrazione scolastica restituisce meridiana evidenza dell’errore in cui è incorsa, risolvendo illegittimamente il rapporto di lavoro controverso sulla base di un errore di fatto e di diritto.

Infatti, evidentemente mossa dal precipuo intento di far desistere il Ricorrente dalle impugnative giurisdizionali preannunciate, l’Ufficio scolastico affermava che solo tenendo conto del servizio prestato presso

⁴ In realtà, l’Amministrazione incorre in un plateale errore, riconoscendo implicitamente e indirettamente l’errore in cui è incorsa, allorché comunica che il Ricorrente senza i 5 punti determinati sulla base del servizio prestato presso la scuola paritetica “Paideia” non sarebbe risultato assegnatario di supplenze, giacché, come visto, il punteggio previsto e riconosciuto per tale periodo lavorativo (dieci mesi), come da DM 640/2017, era determinabile in 2.5 punti, la metà di quelli riconosciuti ai servizi prestati presso scuole statali. Dunque, il Ricorrente sarebbe stato indubbiamente destinatario di incarico a tempo determinato, anche senza il riconoscimento del punteggio di 2.5 spettantegli per il servizio prestato presso l’istituto paritetico “Paideia”.

l'istituto paritario "Paideia", con punteggio erroneamente indicato in 5 punti, il Ricorrente sarebbe stato destinatario di incarichi di supplenza.

Peccato che, *per tabulas*, e tenendo conto del punteggio risultante dall'applicazione pedissequa dei criteri di cui alla tabella A/5 del DM 640/2017, emerge chiaramente come il servizio prestato presso scuole paritarie, per dieci mesi, come nel caso in esame, attribuisca il "solo" punteggio di **2.5 punti** (quindi, la metà di quello spettante per il servizio prestato presso scuole statali).

Evidentemente, l'Amministrazione scolastica, nel riscontrare con superficialità le richieste formulate dall'esponente Difesa, non si ravvedeva della superiore circostanza, riportando il punteggio di 5 senza tener conto che doveva operarsi la prescritta riduzione della metà, trattandosi di servizio svolto presso una scuola paritetica.

32. – Pertanto, proprio sulla base dei dati trasmessi dall'UST di Alessandria, il Ricorrente, anche senza l'attribuzione del punteggio di 2.5 (e non 5 punti come erroneamente indicato nel riscontro fornito dall'Ufficio) afferente al servizio svolto presso il "Centro Paideia", con il minor punteggio di 10.3 sarebbe stato egualmente convocato per le supplenze e avrebbe regolarmente svolto la propria prestazione lavorativa presso l'I.C. Pochettino o altro istituto della provincia di Alessandria (sic!), continuando, quindi, ad accumulare punteggio, come effettivamente occorso, e a maturare i requisiti per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, talché la successiva immissione in ruolo.

33. – In data 16.10.2023, infine, l'esponente Difesa, ancorché la decretata risoluzione del rapporto del 17.08.2023 non potesse essere equiparata ad un licenziamento disciplinare, in quanto il recesso datoriale interveniva contestando asserite dichiarazioni mendaci rese dal ricorrente in sede di domanda di accesso alla terza fascia delle graduatorie permanenti per il personale ATA, impugnava stragiudizialmente tale provvedimento,

chiedendo l'immediata reintegra del ricorrente, evidenziando *in sintetico* che:

– l'art. 7 del D.M. 640/2017 impone ai Dirigenti scolastici l'obbligo di effettuare controlli sulle dichiarazioni dei candidati riguardanti i titoli utili per l'accesso e quelli valutabili per l'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA. Questi controlli devono essere effettuati al momento del primo rapporto di lavoro e devono riguardare tutte le situazioni dichiarate dal candidato nelle diverse graduatorie in cui è inserito. Durante la fase di costituzione delle graduatorie, si fa riferimento esclusivamente ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda per determinare l'inclusione nelle graduatorie richieste e il calcolo del punteggio sulla base dei valori indicati nella tabella di valutazione. Una volta costituite le graduatorie, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, è necessario effettuare i controlli sulle dichiarazioni dei candidati. Questi controlli devono essere tempestivamente attivati dal dirigente scolastico che assegna la supplenza e devono riguardare tutte le situazioni dichiarate dal candidato nelle diverse graduatorie in cui è inserito. Se i dati dichiarati non vengono convalidati, il dirigente scolastico deve assumere le conseguenti determinazioni, che possono includere l'esclusione o la rideterminazione dei punteggi. Il candidato deve essere informato di tali decisioni, e il dirigente scolastico deve comunicarle anche alle istituzioni scolastiche indicate dal candidato nel modulo D3. Se la convalida dei dati è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati. È evidente che, nel caso in esame, il lungo periodo di tempo trascorso tra la stipula del primo contratto e l'avvio del procedimento amministrativo è indice di un grave inadempimento da parte dell'Amministrazione scolastica.

Il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisce un periodo di tempo specifico, tuttavia, nei procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, la durata è disciplinata dalla

legge 69/2009. Pertanto, i controlli dovrebbero essere effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Il lungo periodo di tempo (cinque anni) trascorso tra la prima supplenza (settembre 2018) e l'avvio del procedimento amministrativo (24.03.2023) rende illegittimo il comportamento dell'Amministrazione;

– l'art. 21 *nonies* della legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Riforma Madia), stabilisce che un provvedimento amministrativo illegittimo, ad eccezione di alcuni casi specifici, può essere annullato d'ufficio entro un termine ragionevole, **non superiore a diciotto mesi dalla sua adozione**, qualora sussistano ragioni di interesse pubblico. Tale annullamento può essere effettuato dall'organo che ha emesso il provvedimento o da un altro organo previsto dalla legge. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che i provvedimenti amministrativi basati su false rappresentazioni dei fatti o su dichiarazioni false o mendaci possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, **se queste condotte costituiscono reato e sono state accertate con sentenza passata in giudicato, ipotesi assolutamente non ricorrente nel caso in esame**;

– anche senza considerare il punteggio derivante dal servizio paritario, servizio che, giova ribadirlo, è stato effettivamente svolto anche solo considerando la documentazione affollata al presente ricorso, il Sig. la Marca avrebbe comunque svolto servizio come Collaboratore Scolastico nel triennio 2018/2020;

– la giurisprudenza della corte di Cassazione stabilisce che la presunta falsa dichiarazione o la produzione di documenti asseritamente falsi in occasione dell'accesso al pubblico impiego può comportare la decadenza o la risoluzione del contratto solo se essa è risultata determinante ai fini della supplenza e/o dell'assunzione;

– il Sig. La Marca, comunque, giammai è risultato sottoposto ad indagini penali né destinatario di informazioni di garanzia, tantomeno di una sentenza penale divenuta *res iudicata* che abbia accertato i fatti costitutivi

dell'ipotesi incriminatrice (i.e. false dichiarazioni o truffa ai danni dello Stato) paventata dall'Istituto in indirizzo;

– il Sig. La Marca, in ogni caso, ha regolarmente svolto la propria prestazione lavorativa in favore dell'Associazione Centro Paideia, come comprovato dalla documentazione in possesso dello stesso, consegnata dallo stesso istituto paritario.

34. – Alcun riscontro veniva fornito alla superiore comunicazione dall'UST o dall'I.C. Pochettino.

* _ *

– D –

***Allegazioni e deduzioni utili ai fini del calcolo dell'indennità
risarcitoria spettante al ricorrente***

35. – Ai fini dell'indennità risarcitoria – i.e. risarcimento – spettante al ricorrente in caso di accoglimento del presente ricorso, si allegano i cedolini paga inerenti al risolto rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'I.C. Pochettino (**doc.21**) e l'*aliunde perceptum* da detrarsi, ovvero le esigue somme percepite dal ricorrente successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con il cennato Istituto (**doc.22**).

36. – *Rebus sic stantibus*, il ricorrente è disoccupato, con un bambino a carico di circa diciotto mesi (**doc.23**) e percepisce unicamente l'indennità di disoccupazione che, come noto, non può essere detratta da quanto egli chiede a titolo di risarcimento del danno, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al dipendente per effetto del licenziamento dando luogo, la sua eventuale non spettanza, ad un indebito previdenziale ripetibile nei limiti di legge (**doc.24**).

* _ * _ *

IN DIRITTO

(I)

– ***Sulla giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro***

Onde evitare sin d'ora che l'Amministrazione si limiti a formulare eccezioni pretestuose e meramente dilatorie, deve evidenziarsi che dalla premessa in fatto emerge con nitore come i provvedimenti impugnati, concernenti la modifica delle graduatorie, il depennamento da quelle di terza fascia e quelle permanenti, nonché la revoca del ruolo assegnato al Ricorrente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che devono sussumersi nelle determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa in oggetto, oltre all'accertamento della non conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'assunzione, la decisione, ritenuta illegittima, di revoca del ruolo sulla base di presunte dichiarazioni mendaci rese dal Sig. La Marca in sede di domanda di ammissione alle graduatorie permanenti di III fascia, relativamente al personale ATA (*ex multis*, cfr. T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma I, del D.lgs. n. 165 del 2001, orbene, devolve al giudice ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *“includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*.

La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*.

Sulla *quaestio* controversa è intervenuta la Suprema Corte, a S.U., con ordinanza n. 25840/2016, con cui è stato ribadito il doppio binario della giurisdizione.

La Corte, in particolare al punto 4.3 del cennato provvedimento, ha chiarito che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria e riguardo alla risoluzione del rapporto, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del richiedente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificatamente volta all'accertamento del diritto del singolo richiedente all'inserimento nella graduatoria, ovvero, come nel caso di specie, al reinserimento, previa modifica dei relativi decreti e previa disapplicazione del provvedimento di depennamento e di revoca del ruolo impugnato, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

La domanda del ricorrente, quindi, rientra incontrovertibilmente nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo l'accertamento del diritto all'attribuzione dei punteggi, nonché il diritto alla reintegrazione nel ruolo illegittimamente revocato, espressione della applicazione delle disposizioni che prevedono i criteri per la loro attribuzione e l'eventuale sussistenza delle condizioni per la revoca del ruolo, ed al quale, poi, non è preclusa la disapplicazione degli atti amministrativi.

* *

(I.II)

Segue: Sulla competenza territoriale del Tribunale adito

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), per cui ***“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”***.

Con l'art. 40, D.lgs. cit., il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto – per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio – trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimenti ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Il ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto I.C. Pochettino di Castellazzo Bormida (AL) e, pertanto, la competenza territoriale è quella dell'adito Tribunale Ordinario di Alessandria, Sezione Lavoro.

* _ *

(I.III)

Segue ancora: Sulla natura del rapporto intercorrente tra le parti, inquadramento e CCNL ad esso applicabile

In ragione del processo di privatizzazione del pubblico impiego avvenuto nel nostro ordinamento giuridico per effetto della riforma avviata con il D.lgs. n. 80/1998, pur permanendo nella sfera di diritto pubblico, il rapporto di lavoro pubblico va considerato alla luce di un rapporto contrattual-privatistico, pertanto, ove si verifichi una qualsivoglia lesione dei diritti del prestatore di lavoro dovuta anche all'esercizio di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione – datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà qualificarsi alla stregua delle più recenti classificazioni civilistiche. Ciò induce ad una estensione dell'intera disciplina codicistica a tale rapporto di lavoro. Pertanto, sul punto occorre rilevare in diritto che emerge *per tabulas* che tra le parti è intercorso – i.e. intercorre – un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. In particolare, dalla documentazione esibita in atti, emerge che il rapporto intercorrente tra le parti, in ragione del processo di unificazione delle regole per i rapporti di lavoro pubblico e privato, è un rapporto di lavoro subordinato a cui deve essere applicato il CCNL Personale comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2008, così come poi inglobato nel CCNL Istruzione e Ricerca del 09 aprile 2018 (**doc.25**).

* *

(II)

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 30 agosto 2017 n. 640. Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ. Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, buona fede e correttezza. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio in graduatoria e conseguente risoluzione del rapporto – Provvedimenti adottati dall'Amministrazione sulla base di mere presunzioni, prive dei requisiti di legge

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui hanno decretato il depennamento del ricorrente dalla III fascia della graduatoria di istituto per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, nonché dalle graduatorie permanenti 2021, in assenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa di settore.

L'art. 8 del D.M. 30 agosto 2017 n. 640, recante la disciplina per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2017/2020, infatti, stabilisce che l'esclusione dei candidati inseriti può essere disposta dall'Amministrazione scolastica soltanto se ricorrano le seguenti condizioni: «a) *abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse*; b) *abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma aggiornamento*; c) *risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3*; **d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false**».

Ai sensi del successivo comma quarto, art. 8 cit. «*le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false, comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. 28.12.2000, n. 445*».

Con ogni evidenza, la situazione in cui è venuto incolpevolmente a versare il ricorrente non rientra in tale stringente casistica che, proprio per l'effetto particolarmente grave che comporta il depennamento, non può essere oggetto di interpretazione estensiva.

Innanzitutto, va decisamente affermato che, in sede di presentazione della domanda di inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati

contenuti sul certificato rilasciato dal medesimo Istituto paritario, oggi contestati tardivamente dall'Amministrazione.

I decreti impugnati e la successiva risoluzione del rapporto, intervenuta con decreto del 17.08.2023, sono fondati unicamente su presunte indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti dei soggetti apicali che amministravano l'istituto paritetico "Centro Paideia", ove il ricorrente ha regolarmente prestato servizio dal 02.01.2017 al 30.11.2017, per oltre dieci mesi.

Diversamente, alcun provvedimento, da parte della Magistratura penale, risulta adottato nei confronti del Ricorrente⁵.

Come confermato dalla documentazione prodotta, infatti, il dipendente giammai è stato destinatario di provvedimento cautelare e/o di informazione di garanzia emesso/notificata dalla cennata Procura nei suoi confronti, rimanendo del tutto estraneo alle vicende penali che hanno coinvolto, e tuttora coinvolgono, l'istituto paritetico in questione.

In buona sostanza, l'Amministrazione scolastica ha risolto il rapporto di lavoro con il Ricorrente sulla base di mere presunzioni – tra l'altro prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza – desunte da un'informativa generica pervenuta dall'Ufficio Scolastico regionale, il quale aveva comunicato unicamente che il rapporto di lavoro svolto dal Sig. la Marca alle dipendenze del "Centro Paideia" era stato disconosciuto dall'INPS (**invero, valevole soltanto ai fini contributivi e previdenziali**) insieme ad altri 359 rapporti di lavoro intercorso tra collaboratori scolastici e il cennato istituto.

Invero, gli approfonditi controlli effettuati dai vari Dirigenti Scolastici dell'I.C. "Pochettino" al momento dell'instaurazione del primo rapporto di lavoro del Ricorrente, nel 2018, e quelli effettuati al momento

⁵ Si ravvisa, in sostanza, l'esigenza che l'Amministrazione procedente valuti caso per caso tutti gli elementi emersi nel corso del procedimento affinché la sanzione prevista dalla legge, e cioè la perdita dei benefici conseguiti per effetto della presunta falsa dichiarazione, non sia irragionevolmente applicata. Il tutto conformemente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità che pure devono ispirare l'azione amministrativa e che portano ad escludere ogni automatismo sanzionatorio nell'applicazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 (si veda anche ordinanza del T.A.R. Lecce, sez. III, 24 ottobre 2018, n. 1544).

dell'immissione in ruolo del medesimo, confermavano l'assenza di indici di falsità delle dichiarazioni rese dal Sig. la Marca in sede di domanda, nonché la regolarità dei titoli e dei servizi dichiarati. Gli stessi Dirigenti Scolastici, come visto, all'esito dei controlli, validavano il punteggio di 12.80 e confermavano l'ammissione nelle graduatorie permanenti del Sig. La Marca e, successivamente, sussistenti i presupposti di legge, l'immissione in ruolo di quest'ultimo.

Il lungo periodo di tempo trascorso tra la prima supplenza (settembre 2018) e la comunicazione di avvio del procedimento per fatti generici e rinvenienti fonte esclusivamente nell'ordinanza cautelare resa nella fase delle indagini preliminari avviate nei confronti del Centro Paideia (24.03.2023) rende illegittimo il comportamento dell'Amministrazione e gli stessi provvedimenti adottati.

Tra l'altro, come confermato dalla visura camerale prodotta, il Centro Paideia, regolarmente accreditato presso il MIUR, è tuttora attivo, non risultando alcuna intervenuta cancellazione presso il competente Registro delle Imprese.

Inoltre, secondo le risultanze camerali, l'attività economica era esercitata ("scuola materna non statale autorizzata") dal 01.09.2023 e al 31.12.2018 l'Associazione Paideia aveva 8/9 dipendenti.

Non può considerarsi fatto nuovo, come vorrebbe fare intendere l'Amministrazione Scolastica, e come tale idoneo al depennamento dalla graduatoria permanente (III fascia) a distanza di oltre cinque anni (sic!), la circostanza dell'intervenuta conoscenza dell'avvio di indagini preliminari nei confronti dell'istituto paritetico in scrutinio, nonché il presunto disconoscimento del rapporto di lavoro a fini contributivi e previdenziali, su iniziativa dell'INPS, tra il Sig. La Marca e quest'ultimo.

L'art. 21-nonies della legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 7 agosto 2015 n. 124(c.d. Riforma Madia), stabilisce che un provvedimento amministrativo illegittimo, ad eccezione di alcuni casi specifici, può essere annullato d'ufficio entro un termine ragionevole, non superiore a diciotto

mesi dalla sua adozione, qualora sussistano ragioni di interesse pubblico. Tale annullamento può essere effettuato dall'organo che ha emesso il provvedimento o da un altro organo previsto dalla legge. **Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo o su dichiarazioni false o mendaci possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, se queste condotte costituiscono reato e sono state accertate con sentenza passata in giudicato.** La ragione dietro l'introduzione del termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio è che il legislatore ha voluto innovare la tradizionale regola che affidava alla discrezionalità amministrativa, nel rispetto del canone di "ragionevolezza" (soggetto a controllo giurisdizionale), la gestione del limite temporale per l'avvio dei procedimenti di riesame di secondo grado. Ora, invece, si stabilisce un limite temporale preciso che prevale in modo astratto e generale sugli interessi in conflitto.

Tuttavia, l'amministrazione può ancora riesaminare le proprie azioni se violano il paradigma normativo di riferimento, ma con il limite temporale preclusivo di diciotto mesi, oltre il quale si presume (con insuperabile presunzione) che le legittime aspettative private prevalgano, soprattutto quando il privato ha basato le proprie scelte su facoltà giuridiche già acquisite o ha ottenuto vantaggi o sostegni finanziari che influenzano la programmazione della propria attività economica.

Nel caso specifico dell'Istituto Comprensivo Statale in questione, una volta effettuati i controlli previsti dall'art. 7 del DM 640/2017, è stato rilasciato un certificato protocollato che ha convalidato il punteggio di 12,80 per il profilo di Collaboratore Scolastico nella graduatoria di terza fascia ATA per il triennio 2017/2019 (prorogato al 2020). Questo provvedimento ha permesso all'aspirante supplente di lavorare nel suddetto triennio e di accumulare il relativo punteggio giuridico. È importante precisare che nel presente caso non sembra applicabile la disposizione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/90, comma 3, secondo cui il termine di 18 mesi può

essere superato solo in caso di condotte del privato che siano state condannate penalmente e accertate con una sentenza passata in giudicato. Tale termine può essere superato esclusivamente in presenza di “**false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, derivanti da condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato**”.

Tuttavia, è essenziale sottolineare che il dipendente non ha fornito dichiarazioni mendaci e non è nemmeno sottoposto ad indagini dalla Magistratura penale. Infatti, il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica è diretto verso i titolari dell’istituto scolastico paritario, non verso il dipendente ricorrente.

Ancora, il **verbale dell’INPS, non in possesso del Ricorrente**, del quale si chiede l’esibizione della presente sede, richiamato dall’Amministrazione Scolastica a fondamento dei provvedimenti impugnati, deve ritenersi operante sotto altro e diverso profilo, che attiene alla regolarità contributiva e previdenziale del datore di lavoro nei confronti del dipendente.

Evidentemente, l’INPS disconosceva il rapporto di lavoro sulla base delle informazioni desunte dall’ordinanza cautelare emessa nel procedimento pendente nei confronti dell’istituto paritario, circostanza evidentemente estranea alla sfera di responsabilità del Sig. La Marca.

Tra l’altro, lo stesso “Centro Paideia” aveva consegnato al Ricorrente, al termine del rapporto lavorativo, il certificato con il quale attestava l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro dal 02.01.2017 al 30.11.2017.

Invero, rispetto a tali versamenti contributivi, per mero tuziorismo, si rileva come l’INPS abbia proceduto, come da prassi interna, al loro oscuramento nel relativo estratto contributivo per effetto del ritenuto disconoscimento del rapporto di lavoro.

Ad ogni modo, non si può ritenere, come vorrebbe fare intendere l’Amministrazione scolastica con il richiamo al verbale dell’INPS di

disconoscimento del rapporto, che la conseguente assenza di prova del versamento dei contributi da parte di un istituto paritario sia preclusiva del riconoscimento del servizio, comunque effettivamente prestato, valevole ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto del personale ATA ed ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria: sul punto si osserva che:

a) il DM 640 del 30 agosto 2017, relativo alla costituzione delle graduatorie di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2017/2019 (poi prorogate al 2020), non fa mai alcun riferimento all'obbligazione contributiva, che grava sul datore di lavoro, né prevede alcun onere probatorio a carico del lavoratore, relativamente alla regolarità contributiva;

b) il punto B), dell'allegato A/5 del D.M. n. 640/2017, infatti, si limita a prevedere che, qualora il servizio sia prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate (ecc.), il punteggio assegnato al servizio è ridotto della metà; principio confermato al punto 7.2 del medesimo allegato;

c) anzi, il citato DM non solo non fa alcun riferimento alla regolarità contributiva, ma nelle Note alla tabella di valutazione (riportate in calce al DM) **precisa che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto** (cfr. punto 1), e **che i servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente (cfr. punto 8), ponendosi l'enfasi sull'effettività della prestazione;**

d) peraltro, tale impostazione è coerente con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale ai fini delle graduatorie l'amministrazione non può disconoscere l'espletamento quando negli la valutazione a causa del disconoscimento del rapporto da parte dell'INPS, al quale consegue la mancanza di validità del periodo contributivo e

previdenziale (il verbale dell'INPS, richiamato dall'Amministrazione, come detto, ove venga fornita prova dell'effettiva notifica nei confronti del ricorrente, deve intendersi valevole unicamente ai fini del disconoscimento dei contributi previdenziali e contributivi);

e) l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio;

f) il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dello svolgimento del servizio – e lo è visto che al Ricorrente risultavano versati come da documentazione richiamata e allegata – ma non può costituire elemento insostituibile, in mancanza del quale escludere l'attribuzione del punteggio;

g) nel caso di specie, l'Amministrazione si è limitata a contestare l'effettivo svolgimento del servizio soltanto in via presuntiva, richiamando unicamente l'emissione di ordinanza cautelare emessa nel procedimento penale pendente nei confronti dell'istituto paritario e il conseguente verbale dell'INPS emesso nei confronti di 360 collaboratori scolastici, avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro a fini contributivi e previdenziali, sicché deve ritenersi onerata di fornire la relativa prova, nella presente sede contenziosa, degli elementi su cui ha basato i provvedimenti emessi, impugnati perché illegittimi e come tali, meritevoli di disapplicazione.

In assenza di accertamento penale sulla natura mendace della dichiarazione resa dal Ricorrente in sede di presentazione della domanda, ovvero in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti, gli atti in scrutinio andranno disapplicati in quanto lesivi di un diritto soggettivo, leso dall'attività provvedimentale della p.a.

Trattasi di principio ulteriormente ribadito dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma I, dove il legislatore ha avvertito l'opportunità di richiamare esplicitamente l'istituto generale (L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, all. E) della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ad opera del giudice ordinario sempre a tutela dei diritti soggettivi dei lavoratori, con

la precisazione che l'atto deve essere rilevante ai fini della decisione (Cass., Sez. L, n. 18283/2010 e altre successive).

* *

(II.II)

Segue: Violazione dei principi di buona fede, ragionevolezza e proporzionalità da parte dell'Amministrazione scolastica – Violazione dei principi di cui alla l. n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 ter del D.lgs. 165/2001

Nella vicenda in esame, ferme le superiori argomentazioni, nel momento in cui l'Amministrazione Scolastica aveva ravvisato un'ipotesi di reato costituita dalle presunte false dichiarazioni rese dal Ricorrente in ordine al servizio prestato presso il Centro Paideia di Nocera Inferiore, in assenza di elementi sufficienti ad integrare la fattispecie di reato, avrebbe dovuto necessariamente attendere le risultanze del procedimento penale eventualmente avviato nei confronti del Sig. La Marca. Quest'ultimo, invero, allo stato, per quanto di conoscenza, neppure indagato.

Ancora, l'Amministrazione avrebbe dovuto accertare l'esistenza di elementi significativi, per ragioni di equità e giustizia sostanziale, circa l'asserita falsità delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente al momento della presentazione della domanda.

Come già accennato, ai sensi dell'art 21-nonies comma 2-bis L.241/90 “*I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*”.

La norma, nel richiedere l'accertamento in sede penale con sentenza passata in giudicato della falsità, deve essere coordinata con il disposto di cui all'art 75 d.P.R. n. 445/2000 (peraltro richiamato dalla stessa norma)

secondo cui la non veridicità di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva presentata implica la decadenza dai benefici ottenuti con il provvedimento conseguente a tale dichiarazione, senza che detta norma, per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante (rispetto alla quale sono irrilevanti le giustificazioni addotte e, addirittura, l'accertamento di tali falsità degli atti in forza di una sentenza penale definitiva di condanna), lasci alcun margine di discrezionalità alla P.A. e, anzi, essa neppure richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo invece leva sul principio di autoreponsabilità (*ex multis* T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 8 gennaio 2021, n. 49; cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 3 luglio 2020, n. 968; Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3934; id., 3 febbraio 2016, n. 404; id., 12 giugno 2019, n. 3940). Occorre pertanto armonizzare le due norme, dal contenuto apparentemente divergente in assenza di qualsivoglia chiarimento da parte del legislatore. La costruzione sintattica e l'interpretazione logico sistematica implicano una chiara distinzione tra il caso in cui il provvedimento sia conseguito in funzione di una semplice "falsa rappresentazione dei fatti" - intesi questi ultimi anche come condizione dei luoghi e loro relazioni spaziali -, e l'ipotesi in cui il rilascio del provvedimento sia fondato (anche) su "*dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci*". A tale conclusione deve pervenirsi non tanto e non solo per l'uso della disgiuntiva "o", che separa e differenzia le due fattispecie, bensì e soprattutto perché soltanto alle dichiarazioni e all'atto di notorietà è riferita la proposizione "...false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato", e solo a queste ultime, appunto in quanto effetto di condotte costituenti reato, è ricollegabile il successivo inciso "accertate con sentenza passata in giudicato"; qualora, in spregio alla peculiare efficacia probatoria che è riconosciuta dall'ordinamento alle dichiarazioni e all'atto di notorietà, esse siano false o mendaci - e in effetti false in quanto mendaci, ossia dirette a attestare fatti insussistenti o diversamente esistenti *in rerum naturae* -, al fine di

superarne tale efficacia **è imprescindibile l'accertamento in sede penale**; diversamente la mera falsa rappresentazione, che può limitarsi anche al solo silenzio su circostanze rilevanti o al riferimento solo parziale delle medesime, si impone nella sua oggettività e non richiede alcun accertamento processuale penale" (così Consiglio di Stato, sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4374; Id., sez. V, 27 giugno 2018 n. 3940).

Tale principio di legalità ispira la *ratio* dell'art. 55 *ter* del D.lgs. n. 165/2001, in base al quale, nei casi in cui l'accertamento dei fatti addebitati al dipendente sia particolarmente complesso e l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari non disponga di elementi sufficienti per motivare l'applicazione di una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, è possibile sospendere il procedimento disciplinare fino alla conclusione del procedimento penale. L'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola prevede che, nel caso in cui vengano commessi fatti di rilevanza penale durante il servizio, l'amministrazione avvierà sia il procedimento disciplinare che la denuncia penale, ma il procedimento disciplinare sarà sospeso fino alla sentenza definitiva. Analogamente, se l'obbligo di denuncia penale emerge durante un procedimento disciplinare già avviato, anche in quel caso il procedimento disciplinare sarà sospeso. Pur vero che gli atti impugnati non sono stati emessi all'esito di un procedimento disciplinare, ma è altrettanto vero che l'Amministrazione scolastica, prima di determinarsi, avrebbe dovuto ispirare la propria azione al principio di buona fede, cui può agevolmente trarsi dalla lettura della cennata norma.

Al riguardo, appare opportuno richiamare le osservazioni del Consiglio di Stato (sentenza n. 6753/2022), il quale ha osservato che il principio di buona fede, inteso quale concetto giuridico generale che si riempie di contenuto a seconda della fattispecie che viene in rilievo e il cui nucleo precettivo è costituito dai doveri di correttezza e lealtà, è oggi innalzato a clausola generale dell'ordinamento giuridico, in grado di permeare ogni

ambito del diritto. Al di là delle problematiche che derivano dalla ricerca di una nozione unitaria di buona fede e sebbene essa trovi il proprio terreno di elezione nel diritto civile (in particolare nella materia delle obbligazioni) il principio in esame permea anche il diritto amministrativo non soltanto quando l'Amministrazione opera *jure privatorum*, ma anche quando pone in essere la sua attività tipicamente autoritativa.

Benché il dovere di buona fede – prima del 2020 – non fosse menzionato in modo espresso dal Legislatore in relazione all'attività amministrativa di tipo autoritativo, tuttavia tale principio si ricavava in modo implicito dal sistema.

Nel caso in scrutinio, l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto effettivamente verificare la sussistenza dei fatti costitutivi idonei a fondare la presunzione di fittizietà del rapporto di lavoro dichiarato dal Sig. La Marca e, in caso di “fondati” dubbi sull'effettività del rapporto di lavoro intercorso tra l'istituto paritario e quest'ultimo, avrebbe dovuto attendere gli sviluppi delle indagini penali avviate nei confronti dell'istituto paritetico e verificare se le stesse riguardassero anche l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente presso il Centro Paideia nel periodo 02.01.2017-30.11.2017.

Al riguardo, il verbale dell'INPS di disconoscimento del rapporto a fini contributivi e previdenziali non può assurgere a fonte di prova della presunta falsità della dichiarazione resa dal Sig. La Marca.

Del resto, la documentazione prodotta nella presente sede dimostra che il Sig. La Marca ha effettivamente prestato servizio come Collaboratore Scolastico presso l'istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore. Questi documenti includono: i) la lettera di assunzione; ii) i cedolini delle retribuzioni percepite; iii) la certificazione unica 2018 (per l'anno 2017); iv) la certificazione dell'avvenuto versamento dei contributi rilasciata dall'istituto paritario; v) certificato storico lavorativo estratto dal ricorrente dal sito della Regione Campania, nella relativa area personale.

L'I.C. Pochettino, dopo aver effettuato i controlli previsti dall'art. 7 del DM 640/2017, ha convalidato il punteggio di 12,80 per il profilo di Collaboratore Scolastico.

È fondamentale sottolineare che, al momento della presentazione della domanda di inserimento, l'aspirante supplente non ha rilasciato dichiarazioni false o mendaci, indicando accuratamente i periodi di servizio presso l'Istituto paritario. Eventuali problemi legati all'operato dell'Istituto paritario dovrebbero essere affrontati e risolti direttamente da e con quest'ultimo, in base a dati amministrativi che solo l'ente stesso può conoscere. Il principio dell'auto-responsabilità della persona che presenta la dichiarazione non sembra applicabile in questa situazione, poiché tale principio può essere invocato solo per circostanze che rientrano nella sfera di conoscenza diretta dell'interessato. Questo non è il caso che ci occupa. Infatti, solo adesso, a oltre cinque anni dalla domanda presentata dal Ricorrente al momento dell'inserimento nelle graduatorie di III Fascia per il triennio 2017/2019, poi prorogate al 2020, il Collaboratore Scolastico è stato informato della presunta non validità dei titoli di servizio ivi menzionati e dichiarati, a causa di vicende penali che non era tenuto a conoscere, né sono state idoneamente portate alla sua attenzione dall'Amministrazione. Né l'Istituto in questione, né l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, responsabile della verifica della legittimità delle scuole paritarie, hanno mai comunicato all'interessato alcuna informazione sulla presunta natura fittizia del servizio svolto. Non sono stati adottati atti di revoca o annullamento se non quelli impugnati nella presente sede. Pertanto, la dichiarazione contenuta nella domanda di inserimento risulta veritiera, poiché la questione riguardante la validità del servizio paritario rappresenta un'ulteriore e distinta questione amministrativa.

* *

(III)

– In ogni caso, pur non riconoscendo l’effettivo svolgimento del rapporto contestato presso l’istituto paritario “Paideia”, e la conseguente rettifica del punteggio da 12.80 a 10.30, i provvedimenti impugnati restano illegittimi in quanto il punteggio riconosciuto al Ricorrente gli consentiva parimenti l’ammissione delle graduatorie permanenti (III fascia), sia per accedere alle supplenze sia per conseguire, come è avvenuto, l’immissione in ruolo presso l’I.C. Pochettino

Come evidenziato in premessa, anche senza considerare il punteggio derivante dal servizio paritario, incontrovertibilmente sostanzianti in 2.5 punti, il ricorrente, con il minor punteggio di 10.30 avrebbe comunque svolto servizio come collaboratore scolastico nel periodo 2017/2020. Ciò è stato ineludibilmente confermato dall’UST in riscontro all’istanza di accesso agli atti formulata dall’esponente Difesa: *“le operazioni di conferimento di incarichi a tempo determinato al personale ATA nell’anno 2018 (I anno di servizio del suo assistito nella Provincia di Alessandria) hanno visto la convocazione in data 19.9.2018 di tutti gli aspiranti inseriti nelle predette graduatorie di III fascia con punteggio fino a 9.50 p.ti”*.

La relativa documentazione è stata trasmessa dall’UST e allegata al presente ricorso unitamente alla comunicazione di riscontro dell’Ufficio Scolastico (cfr. doc.20 in atti).

Pertanto, dal momento che l’assunzione si sarebbe verificata anche senza l’attribuzione del punteggio derivante dall’asserita falsa dichiarazione, il depennamento dalle graduatorie, il disconoscimento a fini giuridici dei servizi prestati presso l’I.C. a far data dal 2018, nonché la successiva revoca del ruolo, non possono ritenersi legittimi.

Costituisce *ius receptum* ritenere che, se la dichiarazione relativa ai titoli di servizio paritario non abbia effettivamente comportato alcun vantaggio al lavoratore nel diritto di accedere ai contratti di lavoro a tempo determinato per il raggiungimento dei 24 mesi di servizio statale – in seguito ai quali è conseguita l’immissione in ruolo del Ricorrente –, non

possono trovare attuazione le relative norme sulla decadenza previste in subiecta materia.

In altre parole, nel caso di specie, può sostenersi che non sia stata violata alcuna norma principio che giustifichi la successiva revoca del ruolo.

Sul punto, con la sentenza n. 18699 del 11.07.2019, la Cassazione ha affermato che la presunta falsa dichiarazione resa dal dipendente in occasione dell'accesso al pubblico impiego comporta la decadenza immediata dal servizio solo se riguardante dati decisivi per l'instaurazione del rapporto. Di seguito il principio di diritto enunciato con il deposito della cennata sentenza: *«Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d, d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti».*

Nel caso di specie, ribadita in ogni caso l'effettività del lavoro prestato presso l'istituto paritario contestato, la presunta dichiarazione inveritiera non avrebbe impedito comunque l'inserimento nella graduatoria d'istituto, comportando esclusivamente una rettifica del punteggio.

Ai fini di cui al rubricato motivi, dunque, è necessario verificare nel caso di specie se la presunta dichiarazione mendace attenga ad un requisito essenziale ai fini della inclusione in graduatoria, ossia in altri termini se la dichiarazione rispondente al vero avrebbe impedito l'inclusione del ricorrente nelle graduatorie III fascia per il triennio 2017/2020 e per quelle permanenti, sempre per il profilo di Collaboratore scolastico. Solo in tale ipotesi, infatti, opererebbe la decadenza *ex lege*, senza la necessità di

procedere con le forme del procedimento disciplinare e senza necessità per l'amministrazione di effettuare un vaglio sulla gravità della condotta. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in scrutinio, dal momento che l'asserito mendacio non attiene ad un requisito indispensabile ai fini della inclusione nelle graduatorie, bensì rileverebbe, in astratto, soltanto ai fini dell'attribuzione di un punteggio di poco inferiore che, come visto, non avrebbe precluso, in ogni caso, l'accesso del ricorrente, a far data dal 2018, alle supplenze a tempo determinato presso i vari istituti scolastici della provincia di Alessandria.

Ne deriva, per conseguenza, che deve ritenersi illegittima l'esclusione del ricorrente – reiterata la circostanza della prova in atti dell'effettività del servizio svolto presso la scuola paritetica "Paideia" – dalle graduatorie e, per l'effetto, la successiva risoluzione del rapporto.

Dunque, deve necessariamente concludersi che l'asserito mancato servizio presso l'istituto paritario non avrebbe ostacolato l'accesso alla graduatoria di terza fascia, con conseguente illegittimità del decreto di "depenningamento" e della conseguente revoca del ruolo, impugnati nella presente sede e rispetto ai quali se ne chiede la disapplicazione.

* *

(IV)

– Illegittimità degli atti impugnati – Disapplicazione – Condanna dell'Amministrazione resistente alla ricostituzione del rapporto di lavoro e/o alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro – Condanna dell'Amministrazione resistente all'indennità risarcitoria ex art. 63, D.lgs. n. 165/2001

Alla luce di quanto sin qui compiutamente dedotto, prodotto ed eccepito, il Ricorrente, previa disapplicazione dei provvedimenti in scrutinio, chiede nella presente sede sia il reinserimento nelle graduatorie permanenti per il personale ATA di cui all'art. 554 del D.lgs. n. 297/1994 che la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'I.C. Pochettino, oltre all'indennità risarcitoria commisurata all'ultima

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto⁶ (€ 1.294,31) (cfr. cedolini paga in atti), corrispondente al periodo dal giorno della risoluzione del rapporto fino a quello dell'effettiva reintegrazione/riassunzione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il Sig. La Marca ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, debitamente documentato dall'esponente Difesa, condannando altresì l'Amministrazione resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Infine, si rappresenta che, con protocollo n. 0200.30/08/2023.0201388, l'INPS accoglieva, in data 30.08.2023, la domanda di disoccupazione del Ricorrente, sospesa unicamente nel periodo in cui il Ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso la società Kairos S.r.l., affidataria della gestione dell'attività McDonald's, in Acqui Terme (AL), alla Via Giuseppe Romita n. 78 – dal 12.09.2023 al 10.12.2023⁷ – e, *rebus sic stantibus*, a tutti gli effetti unica fonte di sostentamento del Sig. la Marca e della sua famiglia.

* * *

Tutto quanto premesso, il Sig. Gaetano La Marca, come sopra rappresentato e difeso, propone

RICORSO

all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché esperiti gli adempimenti di rito, voglia fissare con proprio decreto udienza di discussione della controversia, perché il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in (00153) Roma, Viale di Trastevere n. 76/A, possa sentire

⁶ Secondo quanto previsto dal Contratto di lavoro *inter partes*, risolto illegittimamente dall'Amministrazione scolastica, il trattamento economico che veniva riconosciuto al Ricorrente era pari ad **euro 16.826,03**, comprensivo della 13.ma mensilità, quale stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali, oltre alle varie indennità previste *ex lege*.

⁷ Il Ricorrente ha lavorato presso la cennata società, con contratto a tempo determinato e part-time, come da cedolini paga prodotti in giudizio, percependo, per l'intero periodo, la somma netta pari ad euro 2.374,23, che andrà detratta dall'indennità risarcitoria ad egli spettante in caso di accoglimento del presente ricorso.

codesto On.le Tribunale, *adversis reiectis* e previo ogni necessario accertamento e con ogni conseguente e/o necessaria statuizione e/o declaratoria, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito, in via principale, per tutti i motivi spiegati con il presente ricorso:

1) – Accertare e dichiarare, anche *incidenter tantum*, in ragione dei documenti e delle prove prodotte dal Ricorrente, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato e/o l'effettivo svolgimento del servizio prestato dal Sig. La Marca presso la scuola paritaria Associazione Centro Paideia di Nocera Inferiore, dal 02.01.2017 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 al 30.10.2017, con conseguente riconoscimento del punteggio di 2.5 punti assegnato al Ricorrente in sede di presentazione della domanda per l'inserimento in graduatoria di III Fascia personale ATA per il triennio 2017/2020 (compresa la proroga inerente al 2020), con ogni statuizione consequenziale inerente all'assenza dei presupposti, da parte dell'Amministrazione resistente, per contestare la ritenuta falsità delle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento della presentazione della domanda di inserimento nelle suddette graduatorie.

2) – Accertare e/o dichiarare l'illegittimità e/o tardività e/o inammissibilità e/o inefficacia, per tutti i motivi dedotti con il presente ricorso, del decreto prot. 2329 del 29.06.2023 con cui l'I.C. "G. Pochettino" di Castellazzo Bormida disponeva l'esclusione del Sig. Gaetano La Marca dalla graduatoria di III Fascia personale ATA per il triennio 2017/2020; del decreto di esclusione dalle graduatorie permanenti del 2021; del decreto conseguente con cui l'Amministrazione risolveva il contratto di lavoro a tempo indeterminato, disposti dal Dirigente Scolastico del cennato Istituto, e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti stessi, per i motivi meglio specificati in fatto e in diritto, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti, e pertanto

3) – Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità/illiceità/violazioni commesse dall'Amministrazione scolastica e sopra esposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto permanenti del personale ATA di III fascia, con il riconoscimento della validità giuridica dei servizi prestati in vigenza di tale graduatoria e con il punteggio maturato sino alla revoca del ruolo.

4) – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il diritto del Ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro con l'I.C. G. Pochettino e/o alla riammissione in servizio del Sig. La Marca, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato e maturando, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione in carriera.

5) – Condannare l'Istituto d'istruzione resistente all'adozione dei provvedimenti di revoca dei decreti sopra indicati, con ogni provvedimento necessario e consequenziale.

6) – Accertare e dichiarare, in accoglimento delle superiori conclusioni, il diritto del Ricorrente ad ottenere l'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. cedolini paga in atti) corrispondente al periodo dal giorno della risoluzione del rapporto fino a quello dell'effettiva reintegrazione/riassunzione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il Sig. La Marca ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, debitamente documentato dall'esponente Difesa, condannando altresì l'Amministrazione resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

7) – Adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario.

In via meramente subordinata:

8) – Nel caso in cui il G.d.L. non dovesse ritenere provato il rapporto di lavoro svolto dal Ricorrente alle dipendenze della scuola paritaria

“Paideia”, con conseguente non riconoscimento della validità del punteggio di 2.5 derivante dallo svolgimento della cennata prestazione lavorativa, accertare e dichiarare, in ogni caso, che il Sig. La Marca, con il minor punteggio di 10.30 – questo non contestato *inter partes* – avrebbe parimenti svolto le supplenze, in qualità di Collaboratore Scolastico, presso l’I.C. Pochettino o altro istituto scolastico statale della provincia di Alessandria, con conseguente maturazione del punteggio e dei requisiti per l’iscrizione nelle graduatorie permanenti e per la successiva immissione in ruolo presso il medesimo Istituto e, per l’effetto, accogliere integralmente le domande formulate con il presente ricorso.

9) – Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.

In via istruttoria:

Si chiede che l’adito Giudice del Lavoro ammettere il Ricorrente alla prova diretta per testi sulle circostanze di fatto contraddistinte da nn. 10) e 11) di cui al presente ricorso, ivi articolate in separati e autonomi capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero che”, depurati da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze espositive, il tutto salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici, senza alcuna inversione dell’onere della prova e da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti.

Sulle circostanze di fatto su indicate e precisate, si indicano a testi:

– Sig. Manzi Massimo, nato il 16.12.1986 in San Giuseppe Vesuviano (NA) e residente in Nola, alla Via Napoli n. 57;

– Sig. Carbone Antonio Emanuele, nato il 30.08.1995 a Massa di Somma (NA) e residente in Palma Campania (NA), alla Via Sediari n. 162.

Con espressa riserva di indicare testimoni, articolare capitoli di prova orale e ulteriormente richiedere, dedurre o produrre anche in via documentale in base alle deduzioni difensive dell’ente convenuto.

Ordinare alla resistente:

l'esibizione di tutti gli elementi di prova e delle risultanze sulle quali l'Amministrazione ha fondato i provvedimenti adottati, ivi compresi gli eventuali atti di cui al procedimento penale n. 4756/2018 e n. 4779/2018 R.G.G.I.P. comunicati all'Amministrazione scolastica, nonché il verbale emesso dall'INPS con cui si è disconosciuto il rapporto di lavoro, asseritamente notificato al Sig. La Marca con raccomandata di cui al prot. 5019 del 09.01.2020.

* *

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE CON LE MODALITA' DI CUI
ALL'ART. 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto permanenti terza fascia A.T.A. in cui il ricorrente risultava inserito e in cui chiede essere reinserito quale *condicio sine qua* non per la valida ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/notificazione-per-pubblici-proclami-6907> e/o sul sito dell'U.S.R. Piemonte – Alessandria o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Allegati:

- 1) Certificato di residenza del Sig. Gaetano La Marca;

- 2) Comunicazione di avvio del procedimento del 24.03.2023
- 3) Decreto di revoca del ruolo del 17.08.2023;
- 4) Decreto prot. 2329 del 29.06.2023 dell'I.C. Pochettino;
- 5) Domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente ATA del 30.04.2021;
- 5.1) Sedi prescelte dal Ricorrente;
- 6) Contratti a tempo determinato dal 01.09.2021 al 30.06.2022 e contratto a tempo indeterminato del 01.09.2022;
- 7) Lettera di assunzione presso la scuola paritaria Paideia del 28.12.2016;
- 8) Cedolini paga emessi dalla scuola paritaria "Centro Paideia" nel periodo di lavoro dal 02.01.2017 al 30.11.2017;
- 9) Certificazione unica relativa all'anno 2017;
- 10) Certificazione del servizio prestato presso Paideia e attestazione del versamento dei contributi previdenziali;
- 11) Documento della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale, attestante la storia lavorativa del Sig. La Marca;
- 12) D.M. 640 del 30 agosto 2017;
- 13) Domanda di inserimento del Ricorrente nella graduatoria III Fascia personale ATA del 28.10.2017;
- 14) Documento prot. n. 4502/C7 del 16.11.2018 di convalida del punteggio di 12,80;
- 15) Contratto a tempo determinato dal 09.09.2019 al 16.09.2029;
- 16) Presa d'atto e conferma nel ruolo del 12.01.2023;
- 17) Richiesta ex art. 335 c.p.p. del 24.05.2023;
- 18) Riscontro ex art. 335 c.p.p. del 25.05.2023 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
- 19) Comunicazione pec del 31.08.2023 contenente istanza di accesso agli atti;
- 20) Riscontro del 18.10.2023 all'istanza di accesso agli atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e relativi allegati;
- 21) Cedolini paga rapporto di lavoro con l'I.C. Pochettino;

- 22) Cedolini paga rapporto di lavoro intercorso tra il Ricorrente e la società Kairos S.r.l., nel periodo 12.09.2023-10.12.2023;
- 23) Certificato di famiglia;
- 24) Accoglimento domanda Naspi e rateo di aprile 2024;
- 25) CCNL Personale comparto Scuola;
- 26) Visura camerale Associazione Paideia

* * *
_ _ _

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 1-*bis* d.P.R. n. 115/2002, in ragione della situazione reddituale del ricorrente, la presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato.

Salerno/Alessandria, addì 15 aprile 2024

Avv. Augusto Zingaropoli

Firmato digitalmente dall'Avv. Giuseppe Cerrato